



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 07 maggio 2024

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001006 del 07/05/2024
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 522

OGGETTO: LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI – INFORMATIVA SENTENZE N. 632 DEL 03/04/2024 DEL TAR VENETO E N. 8580 DEL 30/04/2024 DEL TAR LAZIO.

Facendo seguito alla Circolare n° 514 del 22 maggio 2023, con la quale si rendeva informativa circa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 49, contenente “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” (c.d. “**Equo compenso**”), entrata in vigore il 20 maggio 2023, con la presente si porta a conoscenza che, sulla materia, è intervenuta dapprima la sentenza del TAR Veneto, Sez. III, n. 632 del 03/04/2024.

Con la decisione in esame, è stato sancito, innanzitutto, un fondamentale principio in relazione all’applicazione della disciplina dell’equo compenso: *«l’interpretazione letterale e teleologica della legge n. 49/2023 depono in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici»*, sia nell’ipotesi in cui questi ultimi siano sottoposti alle previsioni del d.lgs. 50/2016 sia nel caso in cui essi siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 36/2023.

Nel dettaglio, il TAR ha ritenuto che:

- *«il legislatore, al dichiarato intento di tutelare i professionisti intellettuali nei rapporti contrattuali con “contraenti forti” ha espressamente previsto l’applicazione della legge anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e ha riconosciuto la legittimazione del professionista all’impugnazione del contratto, dell’esito della gara dell’affidamento qualora sia stato determinato un corrispettivo qualificabile come iniquo ai sensi della stessa legge»*, al fine di chiedere la rideterminazione del compenso nel rispetto dei parametri stabiliti dal relativo decreto ministeriale di attuazione;
- sulla base del dettato normativo dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023, *«le Pubbliche Amministrazioni, salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente,*

devono garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale»;

- **non è necessario che nella documentazione di gara vi sia un esplicito e formale richiamo alla legge n. 49/2023, affinché possa ritenersi applicabile la disciplina dell'equo compenso alla procedura, in quanto ove la legge di gara nulla preveda a riguardo, essa va necessariamente letta in coerenza con tale disciplina, essendo, essa, sottratta «alla disponibilità della stazione appaltante» e contiene «norme imperative»;**
- **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del rapporto qualità/prezzo è da ritenersi applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 49/2023, considerato che il “prezzo”, di cui al citato criterio di aggiudicazione, è composto dal “compenso” del professionista e dalle “spese ed oneri accessori” (ai sensi di quanto statuito dal D.M. del 17/06/2016 e dal D.M. 140/2012) e che, pertanto, sono comunque ribassabili gli oneri di cui alla voce “spese ed oneri accessori”;**
- **ciò risulta compatibile con la normativa europea, in quanto «escludere la proposizione di offerte economiche al ribasso sulla componente del prezzo rappresentata dai “compensi” non è un ostacolo alla concorrenza o alla libertà di circolazione e di stabilimento degli operatori economici, ma al contrario rappresenta una tutela per questi ultimi, a prescindere dalla loro nazionalità, in quanto permetterà loro di conseguire un corrispettivo equo e proporzionato anche da un contraente forte quale è la Pubblica Amministrazione e anche in misura superiore a quella che sarebbero stati disposti ad accettare per conseguire l'appalto»;**
- **il principio dell'equo compenso risulta, altresì, compatibile con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in considerazione dell'interesse generale perseguito.**

Con una recente nota, inviata il 19 aprile al Ministero dell'Economia e al Ministero delle Infrastrutture, come anche da [notizie stampa](#) rinvenibili sul sito istituzionale dell'Autorità, ANAC avrebbe sostenuto che «l'equo compenso non si applica agli appalti pubblici», in controtendenza rispetto ai principi contenuti nella citata Sentenza del TAR Veneto. Tale posizione è stata poi in parte attenuata da una [successiva nota datata 23 aprile 2024](#) nella quale «L'Autorità ritiene che “i due ambiti normativi (codice dei contratti pubblici e legge n. 49/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, accedendo ad una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti.».

Successivamente, è intervenuta la decisione del TAR Lazio Roma, Sez. V Ter, con la sentenza n. 8580 del 30/04/2024, che ha sancito:

- **«la legge n. 49/2023 non preclude l'applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il compenso del professionista è, infatti, soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a “spese ed oneri accessori”»;**

- *«non si può ritenere che l'art. 41, comma 15, e l'all. I.13 al d.lgs. n. 36/2023 individuino nelle tariffe professionali i criteri per la determinazione del (solo) importo da porre a base di gara, non precludendo affatto l'applicabilità di un ribasso alla base d'asta così composta»;*
- *«delle disposizioni da ultimo menzionate va, infatti, offerta un'interpretazione coerente con il richiamato art. 8 dello stesso d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, come detto, le pubbliche amministrazioni debbono garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale».*

Si allegano i testi della Sentenza TAR Veneto, Sez. III, n. 632 del 03/04/2024 e della Sentenza TAR Lazio Roma, Sez. V Ter, n. 8580 del 30/04/2024.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

A handwritten signature in blue ink that reads "Arcangelo Francesco Violo".